

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Mario Papalia
Renato Tassetti

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

I NOTAI
Stefano Finardi
Mariella Castaldo

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Lucia Caccia
Elisabetta Sporchia

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Arriva la cura dimagrante per gli studi di settore

I nuovi modelli. Sono stati ridotti a 193 e ai contribuenti richiedono il 25% di dati in meno di quelli che era necessario fornire un anno fa



Per i nuovi studi di settore l'Agenzia delle Entrate ha pensato a una robusta «cura dimagrante», con meno dati richiesti ai contribuenti

MARCO CONTI

Per gli studi di settore arriva una salutare cura dimagrante da parte del fisco. I 193 nuovi modelli, approvati in via definitiva nei giorni scorsi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono infatti decisamente più snelli e chiedono in generale ai contribuenti il 25% in meno (pari a circa 5.300 righe) dei dati che gli stessi hanno dovuto fornire un anno fa. Ricordiamo che i modelli devono essere utilizzati per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Da quest'anno le informazioni richieste saranno quindi solo quelle necessarie per l'applicazione degli studi e quelle individuate per l'elaborazione dei nuovi indici di affidabilità. Come spiegato dalle Entrate, i nuovi modelli riguardano 50 studi per il settore delle mani-

fatture, 53 per il settore dei servizi, 24 per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti soggetti agli studi di settore che, nel periodo d'imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore. Tra le novità c'è un'ulteriore omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A (riguardante il personale addetto all'attività) dei diversi studi. In particolare, per il periodo d'imposta 2016 sono state predisposte per tale quadro due sole strutture, riguardanti le attività esercitate in forma di impresa e le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa sia di lavoro autonomo (i cosiddetti studi con doppio quadro contabile). Nelle istruzioni relative al

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

quadro A il fisco precisa che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, sia per le imprese sia per il lavoro autonomo, nel rigo A02. In entrambi i casi il numero delle giornate retribuite deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo delle ore lavorate. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi (correttivi che adeguano gli studi di settore tenendo conto della situazione economica colpita dalla crisi). I modelli sono consultabili sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso: Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore.

Commercialisti

RISPOSTA N. 947

Offerte Caritas, come indicarle nella dichiarazione

Io e mia moglie mensilmente effettuiamo un bonifico a favore della locale parrocchia con la seguente causale: offerta per la Caritas. La parrocchia a fine anno ci invia la distinta e le copie dei bonifici. In sede di compilazione del 730 o di Unico detti importi possono essere portati in detrazione o in deduzione dall'Irpef?

— LETTERA FIRMATA

Caritas è stata iscritta all'Anagrafe delle Onlus con effetto dal 2/2/2015. Pertanto, le liberalità in denaro a favore della stessa sono, a scelta, deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque fino ad un massimo di 70.000 euro (art.14,c.1, D.L. n. 35/2005 e s.m.) o detraibili nel limite del 26% e fino ad un importo massimo di 30.000 euro (art.15,c.1.1, Dpr 917/86). In entrambi i casi la condizione necessaria per usufruire della detrazione (o deduzione) è che il versamento sia eseguito tramite ufficio postale o istituto bancario, ovvero mediante carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari o circolari. Non sono riconosciute le erogazioni liberali effettuate in contanti. Inoltre, la circolare ministeriale n. 11/E/2014, richiede il rilascio, da parte della Onlus, della documentazione attestante la spettanza o meno della detrazione/deduzione; se, nel corso del medesimo periodo d'imposta, sono state effettuate più erogazioni, la Onlus può rilasciare un'unica attestazione che contenga il riepilogo annuale delle stesse. Non possono godere del vantaggio fiscale le erogazioni effettuate da familiari fiscalmente a carico.

RISPOSTA N. 948

I benefici fiscali delle spese scolastiche

Volevo sapere quali sono i benefici fiscali che mi spettano in relazione alle spese scolastiche che sosterrò per l'iscrizione di mio figlio alla scuola materna e successivamente alla scuola dell'obbligo, eventualmente presso un istituto privato.

— LETTERA FIRMATA

Le spese per la frequenza di

scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, sostenute sia per il contribuente stesso sia per i familiari fiscalmente a carico, sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19 per cento dell'onere sostenuto. L'importo massimo, per alunno o studente, della spesa annua su cui spetta la detrazione è pari a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 ed a 800 euro a decorrere dall'anno 2019. Va precisato che il beneficio fiscale riguarda le spese sostenute per la frequenza di scuole sia statali che paritarie. Si segnala, altresì, che sono detraibili dall'Irpef, nella medesima misura del 19 per cento, le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali; per le sole università non statali il limite di spesa su cui spetta la detrazione è stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Notai

RISPOSTA N. 949

La ripartizione dell'eredità della sorella

Buongiorno, siamo tre fratelli e abbiamo ereditato due immobili (non paragonabili nel valore) da nostra sorella nubile, mancata senza fare testamento. Uno di questi è già di proprietà al 50% di uno dei fratelli, quindi ereditiamo il rimanente 50%. Poiché non raggiungiamo un accordo sul valore di questo immobile, vorremmo sapere cosa prevede la legge per il coerede già proprietario (del 50%). Grazie per l'aiuto.

— LETTERA FIRMATA

La legge prevede che se non c'è accordo tra i comproprietari sulla divisione del bene (o se il bene non è divisibile) si deve iniziare una causa di divisione giudiziale che porterà alla vendita dell'intero bene all'asta con ripartizione del ricavato tra i comproprietari; è tuttavia prevista la possibilità per i comproprietari di richiedere l'assegnazione del bene, con preferenza a favore del comproprietario titolare della quota maggiore, che si farà carico di versare agli altri il valore della loro quota secondo la stima fatta dall'esperto nominato dal giudice.

Continua a pagina 12

RISPOSTA N. 950

Per andare a casa mia devo passare per un cortile che è anche carrabile censito da visura catastale come area di ente urbano e promiscuo accessibile dalla via pubblica da un arco (porticato o portone come lo chiamo io). Da alcuni anni ho il problema che l'affittuario vicino e ora anche il proprietario di un mappale con me confinante che si affaccia anche lui su questa corte (è venuto ad abitare da due anni) parcheggiano le loro autovetture ai lati di questa corte promiscua. Io ho un mia corte di proprietà dove posso parcheggiare due macchine. Quindi ho garantito il diritto di passaggio sia pedonale che carrabile. Tuttavia rischio sempre di danneggiare le autovetture parcheggiate nella corte promiscua, ed a volte non posso proprio entrare o uscire perché il passaggio è ostruito del tutto devo sempre chiedere di spostare le macchine altrui. Cosa dice la legge in proposito e come dovrei comportarmi quando l'affittuario mi risponde che paga l'affitto di due parcheggi?

Ai sensi dell'art. 1102 del codice civile, ciascun condomino può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un'utilità maggiore e più intensa di quella tratta eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso. Le ricordo che la legge le attribuisce il diritto di passare su tale area essendo l'unico percorso possibile per accedere alla via pubblica.

RISPOSTA N. 951

Si parte con 1,2 milioni di euro, che potrebbero però salire a due milioni in presenza di risorse aggiuntive. È quanto messo a disposizione del nuovo bando a sostegno di manifestazioni sportive sul territorio lombardo, riconducibili a tutte le discipline olimpiche, paralimpiche e le discipline sportive associate, sia di carattere agonistico sia dilettantistico, realizzate o da realizzarsi nel periodo che va dall'inizio dell'anno in corso al 31 marzo 2018. Le domande di contributo devono essere presentate tramite l'applicativo informatico Siage («Sistema agevolazioni») (www.agevolazioni.regione.lombardia.it) a partire dalle ore 9 di mercoledì 15 febbraio 2017 ed entro le scadenze previste in funzione del trimestre in cui la manifestazione viene realizzata (comunque non oltre il 30 novembre 2017). Per le manifestazioni del primo trimestre 2017 che, alla data di presentazione della domanda, non essere state realizzate, dovrà essere comunque presentata la domanda entro

Il 15/03/2017. Possono ricevere contributi a fronte della realizzazione di eventi e manifestazioni sportive esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia. Il contributo, a fondo perduto, è destinato a sostenere le spese della manifestazione sportiva ed è riconosciuto nella misura massima di 15 mila euro e minima di 500 euro. Il contributo regionale non potrà essere superiore alla differenza fra il totale delle uscite ed il totale delle entrate relative alla realizzazione della manifestazione. Tra le spese sostenute ammesse, l'affitto e l'allestimento spazi, noleggio di attrezzature, servizio di ambulanze e sicurezza, assicurazione, tasse e imposte, prestazioni professionali di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e personale sanitario e parasanitario e relativo rimborso spese (escluso il personale interno), materiale promozionale e premi in beni materiali. Per informazioni: 02/6765.2928, 02/6765.2355, dal lunedì al venerdì, ore 9.30-12.30 e 14.30-16.30; o posta elettronica: sport@regione.lombardia.it.

Ma.Co.



l'interessato non deve comunicare alcunché all'Inps.

Buongiorno, sono un'impiegata di un'azienda del settore edile: qualche giorno fa ho ricevuto la busta paga del mese di dicembre 2016 e ho notato che, come tutti gli anni mi hanno effettuato le operazioni di conguaglio fiscale, ma diversamente dagli anni precedenti nel corso dell'anno 2016 è dal mese di settembre che non mi pagano gli stipendi. È corretto che gli stessi però risultino nell'imponibile che mi viene tassato? E come mi devo comportare per gli assegni famigliari?

_ LETTERE FIRMATA

L'imposta dovuta sul reddito di lavoro dipendente deve essere calcolata sull'ammontare complessivo delle somme e valori imponibili corrisposti-percepiti entro il 12-1 dell'anno successivo; qualora entro la data del 12-1-2017, il datore di lavoro non le abbia corrisposto gli stipendi arretrati, gli stessi non dovrebbero essere conteggiati per il conguaglio annuale e pertanto Lei può richiedere la rettifica da effettuare entro la fine di febbraio. La rettifica delle operazioni di conguaglio effettuate nella busta paga del mese di dicembre da lei ricevuta, si rendono necessarie anche al fine della predisposizione corretta del modello di certificazione unica che le dovrà essere consegnata entro la fine del mese di marzo. Premesso

quanto sopra, ritengo sia importante anche segnalare che gli importi ancora da percepire e riferiti ai mesi da settembre a dicembre 2016 non potranno corrispondere ai netti indicati nelle precedenti buste paga (qualora in suo possesso), in quanto andranno rideterminati nel cedolino del mese in cui le verranno corrisposti. Le ricordo infine che, ai fini della corresponsione degli assegni del nucleo familiare per il periodo dal 1-7-2017 al 30-6-2018, rileva anche il reddito di lavoro dipendente 2016 certificato nella Cu; qualora non dovesse percepire quanto di competenza entro il 12-1-2017, la richiesta di rettifica delle operazioni di conguaglio, le consentirà di indicare un reddito da lavoro dipendente inferiore che le potrebbe consentire di ricevere un assegno mensile di importo superiore.

RISPOSTA N. 953

Abito in un condominio di cinque piani. Probabilmente a causa del gelo dei giorni scorsi, dal balcone dell'appartamento al primo piano una porzione di spessore 2cm in travertino, dalla forma lunga e stretta, perimetrale alla superficie orizzontale del balcone si è staccata ed è caduta, rovinando in diversi pezzi nel giardino esclusivo del condomino al piano terra. Chi si deve occupare di mettere a posto tale balcone e

di chi è la responsabilità se qualcuno della famiglia al piano terra si fa male?

LETTERA FIRMATA

Soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore di un balcone aggettante si considerano beni comuni a tutti e solo quando si inseriscano nel prospetto dell'edificio e contribuiscano a renderlo esteticamente gradevole. Nel dettaglio, Lei fa riferimento agli stangoni, cioè a quegli elementi architettonici e costruttivi che costituiscono la parte del pavimento del balcone più esterna, che formano il listello che corre lungo tutto il perimetro rettangolare del balcone e che sono visibili dall'esterno nella loro parte più sottile. Essi forniscono la sola utilità di consentire il calpestio al proprietario dell'appartamento, soggiacendo così alla stessa titolarità dell'appartamento cui il balcone è funzionalmente collegato. Ai sensi dell'art. 2051 cc., responsabile di ogni vicenda legata alle parti di sua proprietà rimane il proprietario, né potrebbe l'assemblea deliberare alcunché in merito (cfr. Cass. n. 21199 del 31-10-2005).

RISPOSTA N. 954

Nel cortile del mio condominio lasciamo le auto parcheggiate anche durante la notte. Non ci sono posti prefissati, parcheggiamo dove capita. Se non si rincasa tardi, di solito si trova posto. Il problema è che c'è un'auto parcheggiata e inutilizzata da almeno un paio d'anni, tanto che i copertoni sono ormai quasi sgonfi e sotto si è formato un forte strato di polvere. Il nostro regolamento nulla di specifico dice in proposito del parcheggio delle nostre auto in cortile, se non un generico rinvio a un ordinato e civile utilizzo come per tutte le altre parti comuni. Abbiamo chiesto più volte al proprietario di rimuoverla, ma ci ha risposto che se la mette per strada gli danno la multa perchè è senza assicurazione. Cosa possiamo fare?

LETTERA FIRMATA

L'assemblea, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi, potrebbe approvare una integrazione del regolamento condominiale nella quale si regoli con precisione l'uso di tali spazi auto comuni in cortile: per esempio consentendo le soste delle auto nel cortile condominiale fino a un certo numero di ore; oppure consentendo un uso dei vari spazi auto su base turnaria. Una volta introdotta tale nuova norma nel regolamento, chiunque non la rispetti potrà essere destinatario di diffida e poi, previo tentativo di conciliazione, anche di ricorso all'Autorità Giudiziaria con richiesta, nello specifico, di rimozione dell'auto.



Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo
Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ **Commercialista**
☐ **Consulente del lavoro**

☐ **Notaio**
☐ **Amministratore di condominio**

Dati del lettore

Nome

Indirizzo

Tel.

Firma

Cognome

Città

E-mail

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

